



**Comune di Cornaredo**  
(Prov. di Milano)

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE DELLA  
TARIFFA RELATIVA ALLA  
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

*Approvato con deliberazione Consiliare n°... del .....*

## **TITOLO I:**

# **ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI**

### *Articolo 1: oggetto del Regolamento.*

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'articolo 49 del Decreto Legislativo n° 22 del 5 febbraio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni tra le quali il Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 che in particolare stabilisce condizioni, modalità, ed obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto dal Gestore Unico del Servizio "ACSA Spa" su tutto il territorio comunale, nel rispetto della normativa contenuta nel Decreto Legislativo n° 22 del 5 febbraio 1997 e successive modificazioni e integrazioni.

### *Articolo 2: istituzione della tariffa.*

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n° 446 del 15 dicembre 1997 ed istituisce la tariffa per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico e ne disciplina l'applicazione.

La gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, è attualmente effettuata dal Gestore Unico del Servizio "ACSA Spa": le caratteristiche del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono contenute nel contratto di servizio e nel Regolamento Comunale dei servizi di raccolta e smaltimento.

La gestione dei rifiuti urbani privilegia, per le utenze domestiche (abitazioni civili) e per quelle non domestiche (attività economiche), le raccolte differenziate con il sistema porta a porta, tramite l'utilizzo congiunto di appositi contenitori e sacchi a perdere.

La tariffa è determinata in base alla tariffa di riferimento, prevista dall'articolo 2 del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999: la medesima tariffa è inoltre determinata sulla base del Piano Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 – comma 8 – del Decreto n° 22 del 5 febbraio 1997 e dell'articolo 8 del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999.

Il Piano finanziario è trasmesso annualmente all'Osservatorio Nazionale Rifiuti, entro il mese di giugno, così come previsto dall'art.9 del DPR 158/99.

L'Amministrazione Comunale, su proposta del Gestore Unico del Servizio, si riserva la facoltà di introdurre servizi a pagamento, legati alla gestione del rifiuto, a domanda individuale.

E' fatta salva l'applicazione del Tributo Ambientale di cui all'art.19 del D.Lgs. 30.12.92, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale tributo verrà riscosso con le stesse modalità della Tariffa e riversato all'Amministrazione Provinciale nei termini, condizioni e tempi stabiliti dal suddetto Ente.

### *Articolo 3: presupposto, ambito di applicazione della tariffa e soggetti obbligati.*

La tariffa è applicata nei confronti di chiunque, persona fisica o giuridica, occupi, conduca o detenga a qualsiasi titolo (esempi: proprietà, usufrutto, comodato, locazione e così via) locali o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti esistenti sul territorio comunale.

Agli stessi effetti si considerano le aree coperte anche se aperte su almeno un lato quali ad esempio, porticati, chiostrini, tettoie di protezione per merci o materie prime.

L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, i conviventi o comunque tra chi usa permanentemente in comune i locali e le aree stessi.

Il nucleo familiare è inteso come numero complessivo dei residenti nella abitazione, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagrafici distinti.

La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali, direzionali o artigianali integrati o di multiproprietà.

Il soggetto che gestisce i servizi comuni di locali in multiproprietà e di centri commerciali, direzionali o artigianali integrati, è responsabile del versamento della tariffa, dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune.

Il medesimo soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione dell'elenco dei medesimi occupanti o conduttori, agli uffici competenti del Comune, entro il 30 gennaio di ogni anno.

La tariffa relativa a locali ed aree destinati ad attività ricettive ed alberghiere, o a forme analoghe (esempi: residence, affittacamere e simili), è dovuta da chi gestisce le citate attività.

La tariffa applicabile nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata a tale fine.

La tariffa relativa alle parti in comune del condominio (esempi: sala riunioni, sala ricreativa, alloggio del custode, aree scoperte e similari) suscettibili di produrre rifiuti è dovuta da coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva o comunque dagli occupanti degli alloggi in condominio. In quest'ultimo caso, tuttavia, la presentazione della relativa denuncia ed il pagamento della tariffa devono essere eseguiti dall'amministratore dello stabile, con rimborso della spesa da parte dei condomini.

Il titolare delle aree e/o dei locali oggetto di insediamento abusivo, è responsabile in solido con il conduttore, del costo del servizio.

La tariffa è dovuta per l'intero anno; nei casi di locazione per periodi inferiori all'anno, nel caso di locali o aree affittate in modo saltuario o occasionale, la tariffa è dovuta dal proprietario dei medesimi locali e aree: quanto sopra specificato vale anche per la civile abitazione affittata con mobilio, nonché per le aree scoperte e per quelle coperte da tettoia, locate a terzi.

Nel caso di disponibilità di locali o aree assoggettabili a tariffa, con utilizzazione inferiore all'anno, obbligato al pagamento della tariffa è il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili in quanto esistente.

#### ***Articolo 4: superficie soggetta a tariffa, motivi della tariffa e soggetti tenuti al pagamento.***

La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo metro quadrato.

La tariffa è dovuta per l'occupazione, conduzione o detenzione di locali ed aree scoperte indipendentemente dal loro utilizzo purché operative.

#### ***Articolo 5: locali ed aree non soggette alla parte variabile della tariffa.***

I seguenti locali e aree non sono soggetti alla parte variabile della tariffa:

1. i locali vuoti e non allacciati a nessuno dei servizi di rete (acqua, gas, luce), ad eccezione delle utenze condominiali o non disattivabili in quanto comuni ad altre unità immobiliari attive.
2. i fabbricati destinati ad uso agricolo effettivamente utilizzati come tali (esempi: stalle, ricoveri attrezzature agricole, silos, serre);
3. i volumi tecnici (esempi: celle frigorifere non utilizzate in maniera continuativa e ricorrente per attività di lavorazione e/o movimentazione merci, locali caldaia, centrali elettriche, cabine elettriche ed elettroniche, ascensori, serbatoi)
4. sale espositive di musei, pinacoteche e simili, di proprietà e gestione pubblica, se con carattere di esposizione permanente
5. le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile (esempi: scale, corridoi, androni)
6. le aree industriali, artigianali, commerciali e di servizi dove si formano di regola solo rifiuti speciali non assimilati a quelli solidi urbani e/o rifiuti speciali pericolosi, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che di solito caratterizzano tali lavorazioni.
7. le parti degli impianti sportivi, palestre, scuole di danza, coperte o scoperte, in cui si svolge effettivamente l'esercizio dell'attività sportiva
8. gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi gli annessi locali adibiti a usi diversi dal culto

9. eventuali altri locali e aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

L'esenzione è concessa solo su domanda dell'interessato che deve dimostrare di averne diritto e sarà valida a partire dal primo giorno del trimestre solare successivo all'accoglimento da parte degli uffici competenti.

### ***Articolo 5-bis: locali ed aree non soggette alla parte fissa della tariffa.***

Sono esonerati dal pagamento della parte fissa della tariffa, i locali occupati da istituti di istruzione, scuole, asili, che siano pubblici o privati convenzionati con il Comune.

### ***Articolo 6: locali ed aree non soggette alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa.***

Sono totalmente esenti dalla parte fissa e dalla parte variabile della tariffa medesima:

- i locali e le aree per i quali la tariffa risulta integralmente a carico del Comune;
- i locali e le aree soggette a nuova edificazione o a ristrutturazione per la sola durata temporale del cantiere relativo alla esecuzione delle opere relative;
- i locali o le aree dichiarate pericolanti o inagibili;
- i locali dell'abitazione di persone ricoverate in via continuativa in istituti di cura presso i quali abbiano trasferito la propria residenza, a condizione che il relativo nucleo familiare fosse composto da una sola persona prima del ricovero e che l'immobile risulti effettivamente non utilizzato;
- i locali di abitazione occupati da famiglie il cui reddito non raggiunge il minimo vitale determinato secondo i criteri ISE (Indicatori socio-economici equivalenti)

Sono esenti dalla parte fissa e variabile della tariffa, sino ad una superficie assoggettabile massima di mq.2.000, i locali occupati da associazioni ed enti senza scopo di lucro. Sono escluse/i dal beneficio quelle/i aventi ad oggetto l'esercizio di attività scolastica e di istruzione di ogni ordine e grado, scuole pubbliche e private convenzionate con il Comune di cui al precedente articolo 5-bis.

### ***Articolo 7: tariffa giornaliera***

La tariffa giornaliera è applicata per l'occupazione, detenzione o conduzione temporanea, di locali e aree pubbliche o ad uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.

Sono oggetto di tariffa giornaliera:

1. eventi sportivi
2. eventi ludici (esempi: circhi, giostre, spettacoli itineranti e così via)
3. manifestazioni socio - culturali
4. feste popolari organizzate da associazioni ed istituzioni culturali, politiche, sindacali, sportive, mutualistiche, benefiche, di volontariato, oratori, ospedali, istituti pubblici o privati
5. posteggi ambulanti all'interno di fiere e mercati.

La tariffa giornaliera è calcolata sulla base della tariffa annuale, rapportata a giorno, riferita alla categoria tariffaria che presenta maggiori analogie, maggiorata del 50%.

La durata della manifestazione e le superfici occupate saranno specificate nella richiesta di autorizzazione: la mancanza dei dati richiesti comporterà l'applicazione della tariffa relativa alla categoria maggiormente analoga per qualità e quantità di rifiuto urbano prodotto, per la superficie accertata e per la durata massima della manifestazione.

L'occupazione abusiva, comporta il versamento della tariffa giornaliera, unitamente agli interessi di mora e alle maggiorazioni, dove previste.

Il rilascio delle autorizzazioni all'uso delle superfici, da parte dei competenti uffici comunali, è condizionato al pagamento anticipato della tariffa giornaliera.

L'uso temporaneo si intende se inferiore a centottantatre (183) giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

### ***Articolo 8: Obbligazione tariffaria***

L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del trimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e termina l'ultimo giorno del trimestre nel corso del quale si è verificata la cessazione. La cessazione, nel corso del trimestre, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, non dà diritto al rimborso della tariffa

In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione l'obbligazione tariffaria non si protrae alle annualità successive:

- quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata (esempi: disdette utenze elettriche, gas, acqua)
- in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui è sorta altra obbligazione tariffaria per denuncia dell'utente subentrato o per accertamenti d'ufficio.

## TITOLO II:

### IL SISTEMA DI TARIFFAZIONE

#### *Articolo 9: Applicazione della tariffa*

L'Amministrazione Comunale, su proposta del Gestore Unico del Servizio, definisce un sistema di tariffazione in base al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999, recante i criteri per l'elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.

La tariffa è pertanto calcolata per le utenze domestiche e non domestiche utilizzando i sistemi presuntivi desunti dalle tabelle allegate al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999, fino a che non siano messe a punto, validamente sperimentate e rese operative, tecniche di calibratura individuale degli apporti da parte delle singole utenze o di categorie di esse, da parte dell'ente gestore.

#### *Articolo 10: determinazione tariffe annuali.*

I parametri necessari alla determinazione delle quote fissa e variabile della tariffa, i coefficienti di riparto di tali quote tra le utenze domestiche e tra quelle non domestiche, le riduzioni, agevolazioni, esenzioni non previste espressamente dalla norma regolamentare, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, e le tariffe per ogni singola categoria di utenza sono approvate annualmente, su proposta dell'Ente Gestore del Servizio, con deliberazione da parte del Comune entro i termini fissati dalle norme di legge per l'approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di mancata approvazione delle tariffe entro tale termine, si intendono prorogate le tariffe già in vigore. La decorrenza delle tariffe ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio comunale.

Le tariffe si determinano in relazione al Piano finanziario degli interventi relativi al servizio, redatto nel rispetto delle norme contenute nell'art. 8 del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999, il quale terrà conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito, dell'ammontare dei costi di gestione, del tasso di inflazione programmato, così da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Il Piano finanziario dovrà inoltre illustrare le scelte di politica tariffaria, il metodo di calcolo e di attribuzione della tariffa alle singole categorie d'utenza e le modalità di gestione delle agevolazioni/riduzioni tariffarie.

Qualora, in fase di consuntivazione dei costi annuali del servizio, si verificassero minori entrate ovvero un costo di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, tali da non consentire l'integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, il recupero della differenza avviene con l'aumento della base di costo su cui calcolare le tariffe per l'anno successivo.

Eventuali maggiori introiti verificati a consuntivo rispetto al costo del servizio, sono allo stesso modo scomputati in diminuzione dalla base di costo su cui calcolare le tariffe per l'anno successivo.

#### *Articolo 11: ripartizione dei costi tra le utenze.*

Le utenze sono articolate in due fasce secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999:

- utenza domestica: comprendente tutte le abitazioni civili;
- utenza non domestica: comprendente non solo tutte le attività economiche presenti sul territorio comunale (esempi: fabbriche, attività commerciali, laboratori artigianali, uffici di società private, banche, laboratori di analisi, gabinetti medici) ma anche gli enti, le comunità,

le scuole, gli ospedali e le aziende sanitarie locali, le case di riposo, i circoli, le associazioni culturali, politiche, sindacali, sportive mutualistiche, benefiche, gli uffici postali, la Polizia di Stato, le caserme, le stazioni e così via.

I costi totali risultanti dal Piano finanziario sono ripartiti tra i due tipi di utenze in modo da assicurare le agevolazioni per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del Decreto Legislativo n° 22 del 5 febbraio 1997.

### *Articolo 12: determinazione dei coefficienti di adattamento per le utenze domestiche.*

L'Amministrazione Comunale, su proposta del Gestore Unico del Servizio, determina per le utenze domestiche, i coefficienti di adattamento (**Ka**) per superficie e numero di componenti da attribuire alla parte fissa della tariffa, desumendoli dalla tabella 1a) allegata al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999.

I coefficienti di produttività (**Kb**) per numero di componenti da attribuire alla parte variabile della tariffa saranno determinati dall'Amministrazione Comunale o in applicazione dei parametri di cui alla tabella 2 allegata al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 o sulla base di specifici rilevamenti statistici effettuati dell'ente gestore o di altre sperimentazioni di provata affidabilità.

### *Articolo 13: determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della tariffa e assegnazione delle utenze alle classi di attività.*

I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla tipologia di attività, alla specifica realtà socio - economica del territorio comunale e tenuto conto altresì della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

L'Amministrazione Comunale, su proposta del Gestore Unico del Servizio, determina i coefficienti potenziali di produzione (**Kc**) da attribuire alla parte fissa della tariffa - desumendoli dalla tabella 3a) allegata al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999.

L'Amministrazione Comunale, su proposta del Gestore Unico del Servizio, determina per ogni classe di attività, i coefficienti di produzione (**Kd**) da attribuire alla parte variabile della tariffa o in applicazione dei parametri di cui alla tabella 4a) allegata al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 o sulla base di specifici rilevamenti statistici effettuati dell'ente gestore.

Eventuali variazioni relative alle tipologie di attività, individuate nel Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999, potranno essere effettuate dalla Giunta Comunale, in sede di approvazione della tariffa, qualora dovessero sorgere di nuove nel corso dell'anno.

Le nuove attività sono classificate sulla base di una autocertificazione redatta e controfirmata dalle medesime utenze. In caso di mancata comunicazione si procederà alla classificazione d'ufficio in base alle informazioni acquisite direttamente o indirettamente.

I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli classificati nelle tabelle 3 e 4 del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999, sono associati ai fini della applicazione tariffaria alla classe di attività che presenta maggiore analogia merceologica o di produzione complessiva stimata di rifiuti.

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale, effettivamente svolta nell'unità produttiva localizzata sul territorio comunale.

### *Articolo 14: utenze non stabilmente attive.*

Per "utenze non stabilmente attive", previste dall'articolo 7, comma 3, del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 si intendono:

- ❑ per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (secondo case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero;
- ❑ per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

Per le utenze non domestiche si applica la tariffa per il periodo di occupazione, conduzione o detenzione, risultante dall'atto autorizzativo o se superiore, a quello di effettiva occupazione detenzione o conduzione, con il riferimento temporale contenuto nel precedente articolo 8.

Alle utenze domestiche non stabilmente attive è attribuito, ai fini del calcolo della tariffa, un numero di componenti forfetario del nucleo familiare pari ad 1 (una) unità e sulla parte variabile della tariffa si applica il coefficiente di riduzione di cui al successivo articolo 15.

Il riconoscimento della condizione di utenza non stabilmente attiva si ottiene mediante richiesta scritta del soggetto destinatario del servizio al gestore con:

- l'impegno di non cedere l'abitazione in uso a terzi e di comunicare l'eventuale variazione di cambio di situazione, nel caso di utenza domestica;
- la presentazione di una specifica dichiarazione, allegando eventuale copia della licenza o autorizzazione stagionale rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, e l'impegno di comunicare l'eventuale variazione di cambio di situazione, nel caso di utenza non domestica.

## TITOLO III:

### RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

#### *Articolo 15: riduzioni e agevolazioni.*

Le agevolazioni e le riduzioni oggetto del presente articolo si ottengono con la riduzione della sol parte variabile della tariffa.

La tariffa è ridotta nei seguenti casi:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: tale destinazione d'uso deve essere specificata nella denuncia originaria o di variazione. Nella denuncia si deve indicare l'abitazione di residenza e l'abitazione tenuta a disposizione. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni controlli (20% di riduzione).
- b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo e non superiore a centottantatre (183) giorni. Tale destinazione d'uso deve risultare dalla licenza o dalla autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (20% di riduzione).
- c) locali adibiti a scuole pubbliche o private convenzionate con il Comune di ogni ordine e grado che dimostrino di aver attuato programmi di formazione ed educativi su temi ambientali connessi al "Ciclo dei rifiuti" (sino ad un massimo del 50% di riduzione).
- d) Locali adibiti a sede dell'unità Socio Sanitaria Locale (50% di riduzione);

Inoltre per i box separati dall'abitazione (distanza superiore a metri 400 in linea d'aria) si prevede lo spostamento nella cat.3 delle utenze non domestiche.

Le riduzioni oggetto del presente articolo sono mantenute anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuovo provvedimento.

Le riduzioni precedenti si applicano su richiesta dell'interessato e in relazione agli elementi e ai dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione o integrativa, a decorrere dal trimestre successivo all'accoglimento da parte degli uffici competenti.

L'utente è tenuto a comunicare entro trenta (30) giorni, il venire meno delle condizioni di applicazione delle tariffe ridotte di cui ai commi precedenti.

In assenza di comunicazione, si provvede al recupero della tariffa a decorrere dal primo giorno del trimestre solare successivo al giorno in cui è venuto meno il presupposto per l'applicabilità delle riduzioni: in tale caso, inoltre, si applicano le maggiorazioni e gli interessi previsti dal successivo articolo 22.

L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Il Piano Finanziario può identificare tra i costi d'uso del capitale Ck una voce denominabile "accantonamento per agevolazioni/riduzioni/esenzioni ai sensi dei commi 1 e 14 dell'art.49 del Dlgs 22/97" le cui risorse siano destinabili all'incentivazione, anche individualizzata, di comportamenti virtuosi in ordine alla riduzione del rifiuto prodotto o all'avvio al recupero in vece dello smaltimento dei rifiuti prodotti.

#### *Articolo 15 bis – Riduzione per compostaggio domestico*

E' concessa alle utenze domestiche, con le medesime procedure indicate nel precedente articolo 15, la riduzione tariffaria fino ad un massimo del 40% sulla parte variabile per quanti effettuano attività di compostaggio domestico.

La quota di abbattimento é stabilita annualmente con la deliberazione che determina la Tariffa prevista al precedente articolo 10.

Il richiedente é tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo del personale dell'Amministrazione od altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida.

Qualora nel corso di un controllo venga riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non corretto, la riduzione sarà revocata. Per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui sia stata revocata dovrà presentare nuova istanza l'anno successivo.

### *Articolo 16: agevolazioni per la raccolta dei rifiuti assimilabili agli urbani.*

La parte variabile della tariffa può essere ridotta, proporzionalmente alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero, qualora le utenze non domestiche dimostrino, mediante la presentazione di adeguata documentazione (modello unico di attestazione ambientale - MUD o formulari di trasporto) e l'attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero, di averli avviati a recupero.

Tale riduzione non si applica ai rifiuti di imballaggio, in quanto questi ultimi sono oggetto di apposita disciplina e i relativi costi di gestione sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi.

La riduzione sarà calcolata sui dati a consuntivo e in relazione alla quantità effettivamente avviata a recupero, tenuto conto dei coefficienti di produzione della categoria tariffaria di appartenenza.

La percentuale massima di riduzione non potrà comunque essere pari al 100% della quota variabile della tariffa: la medesima percentuale massima sarà fissata dalla Giunta Comunale così come previsto dal precedente articolo 10.

Il rimborso sarà applicato sulla prima fattura utile successiva all'accoglimento da parte degli uffici competenti.

## **TITOLO IV:**

### **DENUNCE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

#### *Articolo 17 : denuncia di inizio, di variazione e di cessazione della occupazione e conduzione*

I soggetti che occupano, detengono o conducono i locali e/o le aree assoggettate alla tariffa presentano all'ufficio competente, entro trenta (30) giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia dei locali e delle aree.

La denuncia, di norma, deve essere effettuata attraverso gli appositi moduli predisposti dall'ufficio competente.

La denuncia redatta su carta semplice, che può altresì essere spedita a mezzo del servizio postale, via fax o posta elettronica, contiene i dati e gli elementi di cui al successivo quinto comma e seguenti.

La denuncia esplica i propri effetti anche per gli anni successivi nel caso in cui i dati contenuti nella denuncia originaria non hanno subito alcun mutamento.

Nel caso in cui si verificano variazioni relative a

- i locali e le aree occupate, la loro superficie, la loro destinazione d'uso;
- Il numero di occupanti l'utenza domestica;

Il contribuente è tenuto a produrre, entro il termine di trenta (30) giorni dalla data della variazione - e nelle medesime forme previste per la denuncia iniziale - apposita denuncia di variazione.

La denuncia originaria o di variazione deve contenere i dati identificativi (anagrafici e codice fiscale), del soggetto che occupa o detiene le aree ed i locali e, per le utenze domestiche, del numero degli occupanti l'alloggio; per le utenze non domestiche devono essere indicati la denominazione, la tipologia di attività (ai sensi del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999), la sede legale ed i nominativi delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione.

La denuncia deve altresì contenere l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree denunciati, nonché la data di inizio dell'occupazione o detenzione dei locali medesimi.

La dichiarazione deve recare la sottoscrizioni del contribuente, di uno dei coobbligati ovvero del rappresentante legale/negoziale dell'attività artigianale, commerciale o di servizi.

All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che in caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dall'apposito timbro postale, dalla data di ricevuta del fax o della posta elettronica.

La cessazione dell'uso, della conduzione ovvero della detenzione dei locali e delle aree deve essere denunciata nel momento in cui la medesima si verifica, e comunque non oltre sessanta (60) giorni dal suo verificarsi.

La denuncia di inizio e di variazione, relativamente ai locali adibiti a residenza è presentata contestualmente alla denuncia anagrafica.

Gli uffici comunali, nel rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi o altri atti similari, devono richiedere ed accertarsi che il contribuente provveda alla denuncia entro il termine previsto.

Resta comunque l'obbligo a carico del contribuente, di presentare le denunce di inizio, variazione e cessazione, anche in assenza di detto invito presentandosi allo Sportello Tariffa Rifiuti.

L'obbligazione per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto che ha sottoscritto la denuncia: è stabilito il vincolo di solidarietà tra conviventi o comunque tra chi usa, conduce o detiene in comunione i locali e le aree.

### ***Articolo 18: numero di persone occupanti i locali.***

Il calcolo della tariffa relativa a ciascuna utenza domestica, fa riferimento al numero di persone indicato nella denuncia presentata dall'utente.

La variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, deve essere sempre dichiarata al Comune presentando apposita denuncia di variazione ai sensi dell'art.17.

L'obbligo di presentazione della denuncia di variazione di cui al comma precedente, non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Cornaredo: la variazione, applicata d'ufficio, decorre dal primo giorno del trimestre successivo alla variazione stessa.

### ***Articolo 19: collaborazione tra ente gestore e uffici comunali.***

Previo accordo da sottoscrivere tra Gestore Unico del Servizio e Comune, possono essere previsti i seguenti servizi:

Il Servizio Anagrafe comunica all'ente gestore, con cadenza settimanale ogni variazione relativa a nascita, decesso, variazione di residenza o domicilio e simili.

Il Servizio Commercio comunica all'ente gestore, con cadenza settimanale ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o variazione di autorizzazione.

Il Servizio Ambiente – Ecologia comunica all'ente gestore, con cadenza settimanale i nominativi delle utenze che chiederanno l'autorizzazione ad usufruire della piattaforma ecologica e il rilascio del NOEA (Nulla Osta Esercizio Attività).

L'Area Programmazione del Territorio comunica settimanalmente all'ente gestore ogni rilascio di autorizzazione all'attività artigianale e/o sua variazione.

L'Area Polizia Municipale esegue, su richiesta del Gestore Unico del Servizio, sopralluoghi e verifiche presso le utenze domestiche e non domestiche.

### ***Articolo 20: verifiche e controlli.***

L'ente gestore, svolge le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.

Il medesimo Servizio nell'esercizio di questa attività effettua le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci e opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali e alle aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

La mancata collaborazione dell'utenza o altro impedimento alla diretta rilevazione, comporteranno il ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'articolo 2729 del Codice Civile.

Il Gestore Unico del Servizio provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, ad emettere gli avvisi di accertamento ed a porre in essere le procedure di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, con contestuale applicazione degli interessi moratori al tasso legale vigente, nonché delle sanzioni di cui al successivo art.23 per i periodi cui la violazione si riferisce.

## ***Articolo 21: riscossione.***

La tariffa é riscossa, per conto del Comune, dal Gestore Unico del Servizio, nel rispetto di quanto stabilito nel contratto di servizio, nonché nel presente regolamento.

La riscossione volontaria é effettuata, per conto del Comune, dal Gestore Unico del Servizio mediante emissione di avvisi bonari di pagamento.

L'ammontare annuo della tariffa é riscosso da un minimo di una rata ad un massimo due rate.

Il documento per la riscossione é spedito al domicilio del contribuente (residenza o domicilio fiscale), o altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di recapito autorizzate.

Il mancato ricevimento dell'avviso bonario di pagamento o eventuali reclami o contestazioni non consentono al contribuente il diritto di differire o sospendere il pagamento.

La riscossione non ha luogo quando l'importo del versamento della tariffa comprensivo delle eventuali sanzioni ed interessi è inferiore a euro 5 (cinque).

Il recupero dei crediti e la riscossione coattiva saranno effettuate dal Gestore Unico del Servizio ed avverranno secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dall'art.38, commi 1, 2 e 3, del vigente Testo Unico delle Entrate Comunali.

## ***Articolo 22: conguagli e rimborsi.***

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni, in corso dell'anno, della tariffa, saranno conteggiate con decorrenza dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello in cui è avvenuta la modifica.

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza, il Comune, previa istruttoria da parte del Gestore Unico del Servizio, dispone il rimborso della tariffa entro centoventi (120) giorni dalla data della richiesta.

Il rimborso avverrà con le seguenti modalità:

a) in caso di posizione contributiva cessata, mediante bonifico bancario o postale o ritiro della somma presso la Tesoreria Comunale;

b) in caso di posizione contributiva attiva, nel primo avviso di pagamento utile a mezzo conguaglio a favore del contribuente;

L'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini di prescrizione previsti per legge dalla data del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il suo diritto alla restituzione a seguito di sentenza definitiva: sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali.

## ***Articolo 23: Sanzioni***

Sanzioni per omessa o infedele denuncia di inizio occupazione:

a) In caso di omessa denuncia, si applica una sanzione pari al 100% della tariffa dovuta, oltre alle spese di accertamento e notifica dell'atto di riscossione e gli interessi maturati. In ogni caso l'ammontare minimo della sanzione non potrà essere inferiore a € 50,00;

b) In caso di infedele denuncia, si applica una sanzione del 50% della maggiore tariffa dovuta, oltre alle spese di accertamento, notifica dell'atto di riscossione e gli interessi maturati. In ogni caso l'ammontare minimo della sanzione non potrà essere inferiore a € 25,00;

c) Le sanzioni di cui ai due commi precedenti sono ridotte ad un quarto (¼) se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento;

Si applica una sanzione di € 25,00 nel caso di violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari entro i 60 giorni dalla data della richiesta o per la loro mancata o incompleta o infedele compilazione.

In caso di emissione di sollecito per mancato pagamento dell'avviso bonario, il Gestore Unico del Servizio è autorizzato ad addebitare al contribuente i costi sostenuti per le spese amministrative di elaborazione, stampa e spedizione tramite raccomandata a.r. o notifica.

Sanzioni per omesso, parziale o tardivo pagamento:

a) in caso di omesso o parziale pagamento o di tardivo pagamento effettuato dopo la scadenza del termine notificato al contribuente, si applica, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.471/97, una sanzione pari al 30% della tariffa dovuta, oltre agli interessi legali e alle spese di accertamento e notifica dell'atto di riscossione;

Gli importi incassati applicando le sanzioni, così come riportati nel presente articolo, saranno portati in diminuzione dei costi di riscossione ed imputati a consuntivo nel Piano finanziario dell'anno in cui è avvenuto l'incasso.

Le sanzioni possono essere ridotte nel caso in cui il contribuente si avvalga dell'istituto del "ravvedimento operoso", secondo le modalità ed i limiti riportati nell'art.35 del vigente Testo Unico delle Entrate Comunali.

Il ravvedimento operoso è possibile fintanto che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati, accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### *Articolo 24: entrata in vigore.*

Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2006 fatte salve le successive modifiche, che entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno in cui sono state adottate.

#### *Articolo 25: abrogazioni.*

Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni regolamentari per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui al Decreto Legislativo n° 507 del 15 novembre 1993 e sopprime contestualmente tutte le norme regolamentari in suo contrasto.

I presupposti impositivi, relativi alla tassa abolita, relativi a periodi antecedenti all'introduzione della presente tariffa, sono regolati dai termini di decadenza indicati dall'articolo 71 del citato Decreto Legislativo n° 507 del 15 novembre 1993.

#### *Articolo 26: norme di rinvio.*

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo n° 22 del 5 febbraio 1997 e successive modifiche, del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 17 aprile 1999 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché alle altre norme di legge statali, regionali e comunali, richiamate all'interno del presente Regolamento.

#### *Articolo 27: norma transitoria.*

A far data dall'01/01/2011 sono annullate le riduzioni per compostaggio precedentemente esistenti. Le richieste di riduzione per compostaggio domestico per l'anno 2011 e successivi possono essere richieste ai sensi dell'art.15 bis del presente regolamento.

Le norme del Testo Unico delle Entrate Comunali si applicano alla Tariffa relativa alla Gestione dei Rifiuti Urbani solo se non in contrasto con quanto stabilito dal presente Regolamento.

## **INDICE**

**TITOLO I:** .....

**ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI.....**

- Articolo 1: oggetto del Regolamento.....
- Articolo 2: istituzione della tariffa.....
- Articolo 3: presupposto, ambito di applicazione della tariffa e soggetti obbligati.....
- Articolo 4: superficie soggetta a tariffa, motivi della tariffa e soggetti tenuti al pagamento.....
- Articolo 5: locali ed aree non soggette alla parte variabile della tariffa.....
- Articolo 5-bis: locali ed aree non soggette alla parte fissa della tariffa.....
- Articolo 6: locali ed aree non soggette alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa.....
- Articolo 7: tariffa giornaliera.....
- Articolo 8: Obbligazione tariffaria.....

**TITOLO II:** .....

**IL SISTEMA DI TARIFFAZIONE .....**

- Articolo 9: Applicazione della tariffa.....
- Articolo 10: determinazione tariffe annuali.....
- Articolo 11: ripartizione dei costi tra le utenze.....
- Articolo 12: determinazione dei coefficienti di adattamento per le utenze domestiche.....
- Articolo 13: determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della tariffa e assegnazione delle utenze alle classi di attività.....
- Articolo 14: utenze non stabilmente attive.....

**TITOLO III:** .....

**RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI .....**

- Articolo 15: riduzioni e agevolazioni.....
- Articolo 15 bis : riduzione per compostaggio domestico.....
- Articolo 16: agevolazioni per la raccolta dei rifiuti assimilabili agli urbani.....

**TITOLO IV:** .....

**DENUNCE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.....**

- Articolo 17 : denuncia di inizio, di variazione e di cessazione della occupazione e conduzione.....
- Articolo 18: numero di persone occupanti i locali.....
- Articolo 19: collaborazione tra ente gestore e uffici comunali.....
- Articolo 20: verifiche e controlli.....
- Articolo 21: riscossione.....
- Articolo 22: conguagli e rimborsi.....
- Articolo 23: sanzioni.....

**TITOLO V .....**

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....**

- Articolo 24: entrata in vigore.....
- Articolo 25: abrogazioni.....
- Articolo 26: norme di rinvio.....
- Articolo 27: norma transitoria.....